



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9053 DEL 16/09/2019

OGGETTO: Art. 12 D. Lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010, procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS: Comune di Bastia Umbra – Piano Attuativo di iniziativa mista in variante al PRG in loc. San Lorenzo.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 "Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica".

Vista la nota n° 0093164 del 13/05/2019 del Comune di Bastia, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla Proposta di Piano Attuativo di iniziativa mista in variante al PRG in loc. San Lorenzo.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale "Autorità competente", di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0096686 del 16/05/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la Variante al PRG vigente del Comune di Bastia Umbra a VAS, convocando con la stessa nota, per il giorno 29/05/2019, apposita Conferenza istruttoria.

Vista la nota n° 0101547 del 23/05/2019 del Comune di Bastia, con la quale è stata trasmessa una richiesta di rinvio della Conferenza istruttoria a causa di improcrastinabili impegni pregressi.

Visto la nota n. 0102524 del 24/05/2019, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la richiesta di rinvio della Conferenza istruttoria.

Visto che, con nota n. 0105624 del 29/05/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha convocato di nuovo per il giorno 20/06/2019 la Conferenza istruttoria per il Piano Attuativo di iniziativa mista in variante al PRG in loc. San Lorenzo. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Perugia - Servizio PTCP.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 1.

Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e del Subasio.

Visto il Verbale della seduta del 20/06/2019 che ha registrato i seguenti adempimenti:

- verranno forniti al Servizio Foreste, Montagna e Sistemi naturalistici da parte del Comune di Bastia Umbra, gli shapefile con la rete ecologica, per poter verificare la sovrapposizione con le previsioni indicate in Variante al PRG;
- il rappresentante dell'ARPA rileva la presenza di un impianto di frantumazione, segnala che deve essere attentamente verificato e strutturato un sistema del verde in funzione di barriera al rumore e alle polveri.

Visto che, con nota n. 0119255 del 21/06/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso il Verbale della seduta e la nota n. 0131306 del 08/07/2019, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso i pareri pervenuti al Comune di Bastia Umbra, pareri che richiedevano

delucidazioni ed integrazioni.

Vista la nota n° 0153259 del 08/08/2019 del Comune di Bastia Umbra, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta.

Visto che, con nota n. 0160093 del 27/08/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione integrativa ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali.

Visti i seguenti pareri pervenuti.

Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche. Parere prot. n. 0102616 del 24/05/2019 con il quale si comunica che, "Premesso che con lettera n.96686 del 16/05/2019 del Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale è stata trasmessa al Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, copia della domanda relativa l'intervento in epigrafe per l'espressione del parere di competenza.

E' stata consultata la documentazione: Rapporto Ambientale Preliminare.

Il Piano attuativo in loc. San Lorenzo su un appezzamento con quota altimetrica di 196 m. s.l.m. prevede la demolizione di strutture geotecniche esistenti e la bonifica dell'area di sedime dove sono attualmente collocate. Saranno realizzati n. 2 edifici residenziali ed altri edifici adibiti ad attività socio sanitarie ed opere di pertinenza.

Vista la cartografia P.U.T. Legge Regionale 27/2000:

☐ *Carta n. 11; l'area non risulta classificata di particolare interesse geologico;*

Vista:

☐ *La Carta della Vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento della Valle Umbra nord (1:25.000) - (Consiglio Nazion. Ricerche e Regione Umbria) 1987. I pozzi di attingimento pubblico più vicini, sono prossimi al perimetro dell'area. L'appezzamento ricade in un ambito d'acquifero alluvionale con falda libera senza protezione, soggetta ad elevata vulnerabilità all'inquinamento.*

☐ *La Carta Idrogeologica della Regione dell'Umbria alla scala 1:100.000 - Cartografia tematica realizzata con sistema GIS con database dei punti d'acqua; stima un livello piezometrico della falda acquifera, mediamente attestato ad una quota di 180 m. s.l.m. Il pozzo di attingimento pubblico denominato San Lorenzo dista 550 m. dal perimetro nord dell'area.;*

☐ *La carta Inventario dei fenomeni franosi della Regione Umbria ed aree limitrofe, scala 1:100.000 - C.N.R. e Regione Umbria (1989); non sono individuati movimenti franosi all'interno dell'area di studio.*

Visti inoltre:

☐ *Gli studi di microzonazione sismica di 3 livello del Comune di Bastia (ottobre 2017); che escludono la possibilità di fenomeni di liquefazione all'interno del Comune.*

Si ritiene di escludere la realizzazione del Piano attuativo in loc. San Lorenzo del Comune di Bastia, dall'assoggettabilità della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)".

USL Umbria 1. Parere prot. n. 0111690 del 07/06/2019 con il quale si comunica che, "La proposta di PAIM è presentata in attuazione dell'art. 72 della L.R. 1/2015 e della DCC del 17/01/2013 del Comune di Bastia Umbra "Criteri urbanistici e direttive per la redazione di proposte per la riqualificazione dei detrattori ambientali "stalle".

Gli interventi del PAIM sono i seguenti:

- *demolizione di due allevamenti suinicoli, situati in loc. San Lorenzo – Via Praga e in loc. Costano – Via Sterpaticcio. In particolare gli immobili da demolire situati in loc. San Lorenzo sono due, per una SUC complessiva pari a mq. 972,95 e un'area di pertinenza pari a mq. 2833,88, mentre quelli situati in loc. Costano sono tre, per una SUC pari a 1147,76 mq ed un area di pertinenza pari a mq. 6843,63. Quindi in totale la SUC da recuperare ammonta a mq. 2120,71, mentre le aree di pertinenza ammontano a mq.9677,51 circa;*
- *bonifica dell'area di sedime;*
- *la rilocalizzazione della superficie derivante dalla SUC degli edifici esistenti su altra area di proprietà privata in loc. San Lorenzo, costituita da terreni classificati dal PRG*

vigente in parte come zona E2 (Zona agricola di rispetto urbano), in parte come zona E4 (zona agricola di rispetto del sistema fluviale) ed in parte edificabile C0. L'area è pianeggiante ed è posizionata a ridosso di insediamenti sostanzialmente residenziali. E' utilizzata attualmente a scopi agricoli ed è attraversata in senso sud est – nord ovest da una linea elettrica di media tensione su tralicci;

- realizzazione di due edifici residenziali mono/bifamigliari in prossimità di via Praga e un altro volumetricamente più consistente da destinare a servizi socio-sanitari nella zona a sud di via Tallin. Rispetto alla linea di media tensione che suddivide in due parti l'ambito di intervento, i due edifici residenziali sono stati situati nella parte nord-est, mentre gli edifici socio-sanitari sono stati allocati in quella sud-ovest. In corrispondenza della zona di influenza del cavidotto non è prevista la realizzazione di edifici, ma è prevista la viabilità pedonale, ciclabile e carrabile oltre ad un'area verde.

Considerato che ai fini degli effetti sulla salute della popolazione non si individuano criticità correlati alla realizzazione dei nuovi insediamenti previsti dal PAIM, si ritiene che la proposta di Variante di cui all'oggetto non sia da sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VAS".

Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio. Parere loro prot. n. 0004653 del 13/06/2019 con il quale si comunica che, "Con la presente, a seguito della vs. nota, ns. Prot. n. 0004312 del 30/05/2019 descritta all'oggetto, si comunica che il territorio Comunale di Bastia Umbra risulta interamente escluso dalle aree sottoposte al Vincolo Idrogeologico, Cartografia del regio decreto n. 3267 del 1923, di cui alla L.R. 28/01 e successive modifiche e pertanto non rientrante nelle competenze dell'Ente Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio".

Servizio Pianificazione e tutela Paesaggistica. Parere prot. n. 0115455 del 17/06/2019 con il quale si comunica che, "Con nota PEC prot. n. 0105624 del 29/05/2019 il Servizio regionale Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità Ambientale ha convocato la Conferenza Istruttoria per il giorno 20/06/2019, al fine di decidere sulla necessità di sottoporre a VAS il Piano Attuativo di Iniziativa Mista in oggetto (PAIM).

Nella nota di convocazione è stato comunicato che la documentazione inerente l'istanza, compreso il Rapporto Ambientale Preliminare (RP), è disponibile all'indirizzo:

<https://00385230545.cs2.cloudspc.it/index.php/s/9zdwphWSzcZibpb>

pw: BASTIA2019

Dal RP si desume che il (PAIM) piano attuativo in variante rispetto allo strumento urbanistico vigente, prevede la demolizione di due annessi agricoli, la bonifica dell'area di sedime, la rilocalizzazione della superficie derivante dalla SUC degli edifici esistenti, su altra area di proprietà privata in Loc. San Lorenzo, costituita da terreni classificati dal P.R.G. vigente in parte come zona E2 (zona agricola di rispetto urbano) ed in parte come zona di E4 (zona agricola di rispetto del sistema fluviale). L'ambito proposto per il PAIM non è compreso entro aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del DLgs n.42/2004.

Le aree dove sono presenti allevamenti suinicoli sono due; una in loc. San Lorenzo, distinta al foglio n. 23 con la particella n. 44 ed una in loc. Sterpaticcio distinta al foglio n. 22 con la particella n. 560.

L'area individuata come sito di atterraggio e indicata come ST (superficie territoriale), è catastalmente censita al foglio n. 23 con le particelle nn. 94/r, 375, 379/r, 1544/r, 1545, 1548, 1550/r, 1552/r, 1553, 1663/r, 1665; la sua destinazione urbanistica attuale è in parte agricola E4 e E2 ed in parte edificabile Co.

L'area è pressoché pianeggiante ed è posizionata a ridosso di insediamenti sostanzialmente residenziali, lambiti dalle Vie Praga e Roma vecchia, ad un'altezza media di circa 200 ml sul livello del mare. Attualmente è utilizzata a scopi agricoli ed è attraversata, in senso sud est – nord ovest da una linea elettrica di media tensione su tralicci.

La ST complessiva è pari a circa mq. 27.261,45, di cui mq. 19.300,59 con destinazione urbanistica agricola E4, mq. 6.043,14 con destinazione urbanistica agricola E2 e mq. 1917,72 con destinazione urbanistica Co.

Il piano attuativo prevede la realizzazione di due edifici residenziali mono/bifamiliari in prossimità di Via Praga ed un altro, volumetricamente più consistente e da destinare a servizi socio sanitari, nella zona a sud di Via Tallin.

Una linea a media tensione “suddivide” in due parti l'ambito; rispetto ad essa nella parte nord est sono state allocate le residenze, mentre in quella sud ovest gli edifici socio sanitari. In corrispondenza della zona di influenza del cavidotto non sono stati allocati edifici, ma è stata destinata esclusivamente alla viabilità pedonale, ciclabile e carrabile, oltre ad una parte di area verde.

Le dotazioni territoriali quali parcheggi e verde pubblico, sono state previste maniera diffusa onde evitare di concentrare il flusso veicolare in una sola zona. Completeranno l'intervento la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e l'arredo urbano.

Da un punto di vista paesaggistico si rileva che:

☐ *i detrattori, ossia le due stalle ricadono in fascia tutelata paesaggisticamente ai sensi dell'Art.142, comma 1, lettera c) fiumi torrenti e corsi d'acqua e le relative fasce di 150 m. – del fiume Chiascio, quindi si può considerare l'intervento come occasione di riqualificazione del paesaggio in quanto verranno sottratti detrattori ambientali a favore di un miglioramento ecologico-ambientale e di un recupero all'uso originario agricolo dei terreni;*

☐ *in riferimento al Quadro Conoscitivo del PPR, l'intero ambito del Piano ricade nel Paesaggio Regionale a dominante sociale-simbolica SS-2 “Valle Umbra”, Struttura Identitaria 2SS.7 “La piana bonificata di Assisi e Cannara, la trama agricola con la produzione della “cipolla di Cannara”, l'acqua e i centri storici di pianura”. Questa struttura identitaria, è inserita in un contesto caratterizzato dalle opere storiche della bonifica e della centuriazione romana, i cui segni tuttavia sono ormai difficilmente visibili se non per la presenza ancora rintracciabile dei canali, delle piantate, dei filari come limiti della trama agricola;*

☐ *in riferimento all' area di atterraggio, essa ricade in ambito territoriale interessato dalla centuriazione romana, come indicato sia nella Carta 25 della L.R.27/2000 (Carta già costitutiva del PUT e attualmente riferita alla disciplina dell'art.96 della L.R.1/2015) sia nell'Elaborato QC.2.2 del PPR – il Volume 1 è stato preadottato con successive DD.G.R. n. 43 del 23/01/2012 e n. 540 del 16/05/2012 – il quale fa propri i contenuti della Carta Archeologica dell'Umbria (CAU).*

☐ *le opere eventualmente realizzabili in queste aree, per quanto possibile, dovranno rispettare l'orientamento prevalente della trama centuriale riportata nella CAU, salvo motivate esigenze di opere di pubblica utilità”.*

ARPA Umbria. Parere prot. n. 0123677 del 27/06/2019 con il quale si comunica che, “In relazione all'intervento in oggetto, preso atto del rapporto ambientale e della documentazione presentata, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, evidenzia quanto segue. Il rapporto ambientale preliminare presentato dal proponente nella sezione relativa alla componente Rumore sottolinea che “in previsione del progetto di variante in oggetto è stata commissionata ad un tecnico competente in acustica ambientale una valutazione previsionale del clima acustico della zona”...(omissis)... e che l'area, nel periodo di riferimento diurno, è interessata dalla rumorosità prodotta “dall'impianto di frantumazione e selezione inerti con produzione di calcestruzzo della ditta C.U.S.I. srl, ubicata a circa 450 m” dall'area di insediamento.

Dalla valutazione si evince che:

☐ *In tutte le posizioni di misura, sia nel tempo di riferimento diurno che in quello notturno, risulta sempre rispettato il limite assoluto di immissione acustica previsto per la classe III (aree di tipo misto) in cui ricade l'area in argomento sulla base del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Bastia Umbra con D.C.C. n. 6 del 31/01/2012.*

☐ *Nel tempo di riferimento diurno l'attività produttiva della ditta C.U.S.I. srl, durante il funzionamento dell'impianto di frantumazione e selezione inerti con produzione di calcestruzzo, determina un incremento dei livelli di rumore di fondo nella zona circostante. In tutte e quattro le posizioni di misura i livelli di rumore ambientale, rilevati con il sopra menzionato impianto della ditta C.U.S.I. srl funzionante, sono sempre risultati superiori a 50 dB(A), soglia al di sopra della quale, a seguito della realizzazione degli immobili, risulterebbe applicabile, a finestre aperte, il criterio differenziale. Sono state quindi effettuate ulteriori misure strumentali nelle posizioni 1 e 4 (le più prossime al sito impiantistico della ditta C.U.S.I. srl) con gli impianti spenti in modo da misurare il livello di rumore residuo e verificare*

il rispetto del limite differenziale diurno. Da tali rilevazioni è emerso il superamento del limite di 5 dB(A) relativo al livello differenziale diurno. Al riguardo si specifica che il livello differenziale non è stato calcolato sulla base di misure effettuate all'interno di un edificio come previsto dalla specifica normativa di settore, ma è stato calcolato come differenza dei livelli (ambientale e residuo) misurati in corrispondenza delle posizioni 1 e 4, più prossime al sito impiantistico della ditta C.U.S.I., interessate dal futuro insediamento residenziale

□ “Nel tempo di riferimento notturno l'attività produttiva della ditta C.U.S.I. srl non è in funzione ed i livelli misurati risultano particolarmente bassi”. ... (omissis)... Per quanto sopra e tenuto conto delle tipologie degli insediamenti previsti nell'area di progetto la scrivente agenzia ritiene essenziale prevedere, in fase di attuazione del progetto stesso, la realizzazione di barriere antirumore vegetali di adeguato spessore (composte da elementi in grado di privilegiare piante con fogliame anche nella parte bassa del tronco per aumentare l'effetto barriera, sempreverdi per evitare riduzioni di efficacia nei periodi invernali, specie rustiche e vegetazione resistente agli agenti inquinanti al fine di proteggere le aree residenziali e contenere al massimo le problematiche correlate alle preesistenti attività produttive circostanti. Si ritiene altresì necessaria, a seguito della realizzazione degli insediamenti residenziali in progetto, l'esecuzione di una verifica strumentale volta ad accertare l'efficacia delle suddette barriere vegetali e il rispetto del limite differenziale diurno che, come previsto dalla normativa, dovrà essere verificato all'interno degli edifici più esposti alla rumorosità prodotta dal sito impiantistico della ditta C.U.S.I. srl. Risulta al tempo stesso vincolante che per la realizzazione degli edifici dell'insediamento residenziale in progetto siano selezionati materiali costruttivi e metodiche di posa in opera atte a garantire la conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997”.

Servizio regionale Urbanistica - Parere prot. n. 0124086 del 28/06/2019 con il quale si comunica, “Premesso che:

- Sulla base della richiesta pervenuta dal Comune di Bastia Umbra, il Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, in qualità di Autorità competente, in data 20/06/2019 ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi finalizzata alla Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano attuativo di iniziativa mista in variante al PRG vigente in loc. San Lorenzo.
- A seguito della citata Conferenza di Servizi il Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, con nota protocollo n. 0119255 del 21/06/2019, ha trasmesso il Verbale della Conferenza del 20/06/2019 ed i pareri acquisiti.
- Dalla documentazione resa disponibile dal Comune risulta che:
 - Il Piano Attuativo, proposto ai sensi degli artt. 38 e 72 della L.R. 1/2015, consiste nella riqualificazione ambientale di due siti destinati attualmente ad allevamento suinicolo, uno sito in Loc. San Lorenzo (Foglio 23, part. 44) ed uno in Loc. Costano via Sterpaticcio (Foglio 22, part. 560), tramite la demolizione di tutti i manufatti esistenti e conseguente rimessa a coltura dei terreni. L'allevamento sito in Loc. San Lorenzo è individuato dal vigente strumento urbanistico come zona agricola E4 (zone agricole di rispetto del sistema fluviale) e sottoposto a vincolo ambientale in quanto situato all'interno dell' ambito fluviale del Fiume Chiascio, mentre l'altro, sito in Loc. Costano Via Sterpaticcio, è individuato in parte come zona agricola E4 (zone agricole di rispetto del sistema fluviale) ed in parte come zona agricola Ec (zone agricole compromesse) e sottoposta a vincolo ambientale, sempre perché in parte situato all'interno dell' ambito fluviale del Fiume Chiascio
 - gli immobili attualmente destinati ad allevamento suinicolo intensivo, si configurano per il Comune di Bastia Umbra come **detrattori ambientali** per quanto deliberato dal Consiglio Comunale con DCC n. 11 del 17/01/2013 (criteri urbanistici e direttive per la redazione di proposte per la riqualificazione dei detrattori ambientali “stalle”);
 - La proposta progettuale, per quanto dichiarato nell'elaborato “Relazione Tecnica Illustrativa”, prevede pertanto il recupero della quantità edificatoria derivante dalla rimozione dei suddetti detrattori ambientali, per una SUC pari a mq 972,25 per le stalle site in Loc. San Lorenzo con un'area di pertinenza pari a mq 2.833,88 ed una SUC di 1.147,76 mq per le stalle site in Loc. Costano (Via Sterpaticcio) con un'area

di pertinenza di 6.843,63 mq. Pertanto la SUC totale da recuperare è pari a 2.120,71 mq, mentre la somma delle aree di pertinenza è pari a 9.677,51 mq. L'atterraggio di tali quantità edificatorie è previsto in un'area attualmente destinata in parte a zona agricola E4 ed E2 ed in parte a zona edificabile C0. L'area è pianeggiante e posizionata a ridosso di insediamenti residenziali esistenti (anche se in parte destinati ad area agricola), lambiti dalle Vie Praga e Romavecchia; attualmente l'area è utilizzata a scopi agricoli ed è attraversata da una linea elettrica di media tensione su tralicci. La superficie territoriale complessiva prevista su tale area è pari a 27.261,45 mq; il piano attuativo prevede la realizzazione di due edifici residenziali mono/bifamiliari in prossimità di Via Praga ed un altro da destinare a servizi socio sanitari, posto nella zona Sud di Via Tallin. Le dotazioni territoriali quali parcheggi e verde pubblico, sono state previste maniera diffusa onde evitare, per quanto dichiarato, di concentrare il flusso veicolare in una sola zona.

- La SUC prevista è pari a 2.574,85, di cui 390 mq destinati a residenza e 2.184,85 mq destinati a servizi privati. Tale calcolo è stato redatto incrementando la SUC esistente delle stalle, moltiplicando la stessa per dei coefficienti prestabiliti dal Comune di Bastia Umbra nella citata D.C.C. n. 11 del 17/01/2013.
- Al punto 3 "Calcolo della Sup. utile coperta e verifiche relative" dell'elaborato "Relazione Tecnica Illustrativa" viene spiegato il calcolo della SUC premiale, effettuato ai sensi della citata DCC del 17/01/2013 ed inoltre viene raffrontato tale dato con quanto stabilito dall'art. 38 della L.R. 1/2015 in merito alle quantità premiali.

Preso atto che all'interno del Rapporto Preliminare Ambientale (RPA) viene dichiarato che:

- i detrattori ambientali ricadono in parte in un ambito soggetto a vincolo ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 (ambito del fiume Chiascio)

Tenuto conto che:

- in data 20/06/2019 si è svolta la seduta della Conferenza di Servizi finalizzata alla verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di piano in variante al PRG in oggetto.
- l'Autorità competente con nota prot. n. 0119255 del 21/06/2019, ha inviato il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/06/2019.

Si rileva che:

- L'area di atterraggio della SUC premiale, risulta in parte in discontinuità con le previsioni dello strumento urbanistico vigente; difatti a seguito della presente variante al PRG rimarrà un'area agricola interclusa, posta tra gli ambiti previsti dal PRG e la presente nuova previsione a servizi. Si propone, se possibile, di realizzare una "ricucitura" tra la nuova previsione ed i tessuti già previsti dal vigente strumento urbanistico.
- La quantità di suolo oggetto di trasformazione pari a 27.261,45 mq (di cui però 1917,72 mq già con destinazione residenziale C0) di territorio agricolo che il Comune intende rendere edificabile è rilevante e pone delle criticità rispetto al principio del contenimento del consumo di suolo, che costituisce uno dei fulcri della LR 1/2015.

Per tutto quanto sopra evidenziato, si chiede al Comune di valutare soluzioni che assicurino un maggiore contenimento del consumo di suolo".

Provincia di Perugia. Parere prot. n. 0124435 del 28/06/2019 con il quale si comunica che, "La committenza (Azienda Agricola F.lli Rustici ed altri) è proprietaria di strutture per allevamenti suinicoli in attività, posti in due siti diversi ma comunque vicini che, costituiscono detrattori ambientali. Si intende demolire le stalle esistenti e riportare allo stato agricolo l'area ove sono allocate attualmente, a fronte del recupero della superficie coperta, da dislocare sul sito di proprietà dei committenti in loc. San Lorenzo, via Praga, zona in parte agricola (E4, zona agricola di rispetto del sistema fluviale - E2, zona agricola di rispetto urbano) e in parte edificabile (C0). Le nuove tipologie edilizie previste sono la a1 (edifici per servizi privati e/o pubblici) hmax 9,50m e la a2 (edifici residenziali mono o bifamiliari) hmax 6,50m.

Il piano attuativo prevede la realizzazione di due edifici residenziali mono/bifamiliari in prossimità di Via Praga ed un altro, volumetricamente più consistente, da destinare a servizi socio sanitari, nella zona a sud di Via Tallin. L'area è pressoché pianeggiante ed è posizionata a ridosso di insediamenti sostanzialmente residenziali, lambiti dalle Vie Praga e Roma vecchia.

In riferimento al piano attuativo in oggetto, per quanto riguarda gli aspetti di competenza in materia paesaggistica – ambientale, si descrivono di seguito le particolarità riscontrate riguardo le sopracitate zone di interesse.

- ambiti fluviali di cui all'art.142 comma 1 del D.Lgs n. 42/2004 – lett. C, disciplinati dall'art.39 comma 4 al punto b del PTCP e rappresentati negli elaborati cartografici A.5.1 “Aree soggette a vincoli sovraordinati” e A.7.1 “Ambiti della tutela paesaggistica”. (vengono interessate le due aree da riambientare, dove si trovano le stalle da demolire).

- aree di salvaguardia dei corsi d'acqua - PTCP. (è interessata l'area di progetto).

- presenza di vedute e coni visuali disciplinati dall'art. 35 del PTCP (elaborato cartografico A.3.4 “Coni visuali e l'immagine dell'Umbria”) e approfonditi nel testo “Il “belvedere” tra memoria e attualità” per una tutela attiva dell'immagine dell'Umbria – edizione 12/2003. Interessano l'area oggetto d'intervento le schede n. 6 Perugia D. M. 13.01.1956 “Loggia di San Pietro”, n. 9 D.M. 10.05.1957 “Giardino Carducci” e visuali ad ampio spettro derivate da fonti letterarie.

- sistema insediativo di riferimento: concentrazione controllata. Negli ambiti della concentrazione controllata il piano territoriale di coordinamento evidenzia una forte densità residenziale, caratterizzata da addensamenti di varia entità, artigianale, commerciale e direzionale, dove la capacità di attrazione dettate anche dalle infrastrutture mobili e viarie ha stabilito un livello di criticità grave per il quale è necessario una riorganizzazione infrastrutturale-insediativa generale.

- alta visibilità panoramica: dette aree, facenti parte di uno studio del PTCP non ancora pubblicato ufficialmente, hanno lo scopo di tutelare-valorizzare il paesaggio così come viene percepito come immagine, quando viene attraversato percorrendo strade all'interno del territorio provinciale. E' soprattutto dalla vicina (1,5 km circa) SS75 Centrale Umbra, che si ha un grado di media visibilità riguardo la zona di nuova edificazione in oggetto. (viene maggiormente interessata, l'area dove si trova la zona di nuova edificazione, rispetto alle vicine stalle da demolire).

- udp di Bastia Umbra n.67 “Valle Umbra”, paesaggio di pianura e di valle in alta trasformazione, dove le direttive sono di qualificazione. Rientrano in questa direttiva gli ambiti territoriali ove nel tempo ci sono state le maggiori trasformazioni antropiche e l'assetto paesaggistico tradizionale si sta fortemente perdendo. Come “norma di sviluppo”, in tali ambiti si devono evitare collegamenti tra aree già edificate e favorire o introdurre aree libere dall'edificazione che andranno ad avere una finalità paesaggistica ed ecologica.

*In definitiva, dopo aver esaminato la documentazione progettuale, si ritiene che l'opera in oggetto sia coerente con il PTCP della Provincia di Perugia e quindi **non debba** essere assoggettata a VAS, ma è opportuno definire alcune prescrizioni in merito agli interventi.*

1.Evitare potenziali barriere visive, tramite scelte volumetriche, particolarità architettoniche, uso di materiali adeguati tali, da poter attivare un dialogo tra l'urbanizzato e la campagna circostante ed evitare che tutto ciò si percuota di nuovo sulla già labile organizzazione infrastrutturale-insediativa.

2.Finalizzato a un'adeguata sistemazione del verde, si dovrà potenziare la quantità di specie arboree su tutto l'intervento in modo da attenuare i possibili impatti sul territorio e il paesaggio,

*3.Per il progetto in particolare la specie arborea selezionata non si ritiene adatta poiché specie arbustiva e non arborea, perciò dovrà essere utilizzata, a scelta, una o più delle seguenti specie: Tiglio (*Tilia cordata*), Leccio (*Quercus ilex*), Pioppo bianco (*Populus alba*”).*

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Parere prot. n. 0124966 del 01/07/2019 con il quale si comunica che, “in riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta in data 21/06/2019 questo ufficio,

visto il D.Lgs n. 42/2004 e smi;

visto la L. n. 241/1990 e smi;

visto il D.Lgs n. 50/2016.

Facendo seguito alla convocazione di Conferenza istruttoria, relativa all'oggetto, ed alla trasmissione del Verbale della seduta del 20 Giugno 2019, acquisita al ns. Prot. n. 12201 del 25/06/2019.

Esaminata la documentazione relativa all'oggetto e presa visione del Rapporto ambientale preliminare, teso ad individuare criticità, di carattere anche paesaggistico, legate alla Variante proposta.

Preso atto che oggetto del Rapporto ambientale preliminare, redatto per il Comune di Bastia Umbra dall'arch. Giuseppe Lepri, è un Piano Attuativo ad iniziativa mista, in loc. San Lorenzo, in Variante al PRG del Comune di Bastia Umbra ed in attuazione dell'art. 72 della L.R. 1/2015 e della DDc 11 del 17/01/2013, proposto dalla soc. AGRICOLA FRATELLI RUSTICI ed altri.

Tale Piano attuativo propone:

- A. la demolizione di due strutture zootecniche esistenti, in loc. San Lorenzo (fg.n.23 p.lla 44)ed in loc. sterpaticcio (fg. N. 22, P.lla 560), destinate all'allevamento di suini e costituenti "detrattori ambientali" ai sensi della DCC n. 11/2013 (n.di capi>100), e la bonifica delle relative aree di sedime.*
- B. La realizzazione, a fronte del recupero della superficie coperta dei volumi preesistenti, aumentata della premialità previste, in altro sito di atterraggio in loc. San Lorenzo (fg. N. 23, P.lla nn 94/r, 375, 379/r, 1544/r, 1545, 1548, 1550/r, 1552/r, 1553, 1663/r e 1665) facente capo alla stessa proprietà, di due edifici residenziali e di volumi destinati ad attività socio sanitarie e relative opere pertinenziali.*

PREMESSO

- Che l'area oggetto di intervento, nella parte intesa come sito di atterraggio, non è sottoposta a tutela paesaggistica, non rientrando in alcun ambito di vincolo paesaggistico decretato e ricadendo fisicamente al di fuori dell'area, vincolata ex lege, di tutela della fascia fluviale del fiume Chiascio, di cui all'art. 142 lett. c) del D.Lgs n. 42/2004;*
- che comunque, data la contiguità dell'area oggetto di Piano attuativo con la suddetta area vincolata ex lege, questo ufficio nello spirito di leale collaborazione tra ENTI e ritenendo l'obiettivo precipuo di ogni intervento oggetto di pubblica valutazione debba essere sempre e comunque la tutela del pubblico interesse, ritiene opportuno formulare delle valutazioni relativamente alle strategie di qualificazione del paesaggio potenziali ed attese e quelle in questa sede offerte con l'istanza in oggetto.*

CONSIDERATO

- 1. che gli interventi di trasformazione del territorio dovrebbero sempre porre come dato di partenza la conservazione dei valori ambientali e paesaggistici riconosciuti, ma anche la qualificazione di ambiti i cui valori paesaggistici sono potenziali e la riqualificazione di ambiti degradati, i cui valori paesaggistici sono parzialmente o del tutto perduti. I beni paesaggistici sono non riproducibili, oggetto di una fruizione senza consumo e dunque prioritari, per cui la pianificazione urbanistica dovrebbe essere il risultato, e non il dato di partenza, di un processo di trasformazione realmente integrato.*
- 2. Che le aree interessate dalla demolizione sono classificate dal vigente PRG come aree agricole (E4 – zone agricole di rispetto del sistema fluviale – ed Ec – zone agricole compromesse), e che l'allevamento di animali (nello specifico di tipo suinicolo) non sembra a questo ufficio contrastare di per sé con tale destinazione d'uso né incompatibile sul piano paesaggistico e ambientale, se impostato nei termini di allevamento a condizione familiare, nell'ottica di una produzione sostanzialmente destinata all'autoconsumo o comunque ad una produzione a fini non prevalentemente commerciali. laddove l'allevamento sia di tipo intensivo, la possibilità di incompatibilità ambientale e paesaggistica aumenta ma non diventa conseguenziale, dipendendo da una serie di fattori, tra cui il tipo di gestione dell'allevamento ed il tipo di contenitori ospitanti tale attività, che possono essere fabbricati rurali di tipo tradizionale, inseriti armoniosamente nel contesto paesaggistico, o edifici di fattura recente, il cui inserimento armonico dipende dalla cura prestata nella progettazione e nella manutenzione periodica. Ne discende che questo ufficio non condivide l'attribuzione tout court dei caratteri di detrattori ambientali alle stalle in generale, pur ritenendo che molto probabilmente nel caso specifico i fabbricati di cui si propone la demolizione non presentino caratteri tali da risultare paesaggisticamente compatibili, essendo di epoca recente e privi di qualità architettonica. Con riferimento, dunque, alla proposta demolizione degli annessi, in loc. Costano ed in*

loc. San Lorenzo, considerati come detrattori ambientali, con conseguente bonifica delle relative aree di sedime e restituzione delle aree all'attività agricola, questo ufficio non può fare a meno di rilevare che l'unico nesso logico individuabile tra le demolizioni suddette e le nuove costruzioni in loc. San Lorenzo, con relative premialità, sia l'interesse privato, legittimo ma che non può prevalere sull'interesse pubblico. Esiste, infatti, e non è stata considerata, un'opzione alternativa a quella proposta, strategicamente compatibile con il paesaggio esistente, riqualificare le aree dismesse rimodulando le esigenze della proprietà in un'ottica sostenibile ecologica e paesaggistica, mediante la realizzazione di volumi destinati ad attività zootecniche o agricola di dimensioni più contenute rispetto ai preesistenti, con caratteri tipologici materici e costruttivi più prossimi a quelli dell'edilizia rurale tradizionale umbra, e, dato l'ambito tutelato ex lege della fascia fluviale del fiume Chiascio in cui tali aree ricadono, piantumazione di essenze arboree autoctone, appartenenti agli scenari vegetativi potenziali descritti nel Rapporto Ambientale Preliminare, che ricuciano tali aree alla suddetta fascia fluviale.

- 3. La proposta di urbanizzare una zona agricola E4 (zona agricola di rispetto del sistema fluviale) realizzandovi un organismo articolato in più volumi, pur se destinato a servizi socio-sanitari, e connesse opere di urbanizzazione, comprendenti strade, percorsi pedonabili e ciclabili, parcheggi, ecc.., peraltro in previsione di futuri, ulteriori collegamenti stradali con le aree contigue già urbanizzate, alla luce delle considerazioni precedentemente formulate e di nuove considerazioni sull'aumento di consumo di suolo, sull'aumento delle superfici impermeabili e sulla perdita dei caratteri di naturalità dell'area, non appare altresì condivisibile. Questo ufficio, infatti, in considerazione della prossimità dell'area al fiume Chiascio, all'insediamento di San Lorenzo a nord e contemporaneamente della prossimità a detrattori ambientali come la linea elettrica su tralicci a media tensione (attraversante l'area in senso sud-est, nord-ovest) e l'impianto di frantumazione e selezione inerti con produzione di calcestruzzo (ubicata a 450 m.), ritiene che tale area costituisca una zona tampone tra l'abitato di San Lorenzo ed il Fiume Chiascio, da valorizzare strategicamente, come già per le aree di cui al punto 2, mediante il ripristino di quella vegetazione potenziale, negata dall'affermarsi nel tempo di barriere antropiche, capace di ricreare connessioni ecologiche e paesaggistiche perdute e di mitigare la presenza degli stessi detrattori ambientali precedentemente richiamati.*
- 4. Rispetto, invece, alla possibilità di realizzazione dei due volumi residenziali presso l'area a ridosso dell'insediamento residenziale di San Lorenzo, ed anzi, incuneantesi all'interno dello stesso, ricadente in parte in zona agricola E2 – (Zona agricola di rispetto urbano) ed in parte in zona residenziale di espansione C, questo ufficio ritiene tale ipotesi compatibile paesaggisticamente, grazie alla suddetta posizione rispetto ad un tessuto già sostanzialmente urbanizzato, ma nei limiti definiti dal progetto di tali due unità, che dovrebbero inserirsi in modo congruo nel tessuto urbano esistente sul piano tipologico, dimensionale e dei materiali usati.*

Alla luce delle criticità paesaggistiche evidenziate, questo ufficio ritiene opportuno che il progetto venga verificato con procedura di VAS, rilevando la necessità di una revisione dello stesso nella direzione di una riqualificazione paesaggistica delle aree coinvolte.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Visto l'art. 25 del D.Lgs 50/2016;

vista la circolare MIBACT Direzione Generale Archeologia n. 1 del 20/01/2016;

per quanto pertiene all'ambito della tutela archeologica, preme ricordare che ogni lavoro pubblico o di pubblica utilità (come nella fattispecie gli edifici destinati a servizi socio-sanitari), comprese le opere di urbanizzazione primaria, in particolare se comportano scavo e movimento terra, sono soggette all'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e devono essere approvate da questo ufficio. Si richiede pertanto in futuro invio della copia del progetto di fattibilità degli interventi previsti 8° uno stralcio di essi sufficienti ai fini archeologici) e del documento di verifica preventiva di interesse archeologico, così come prescritto dal suddetto art.25 del D.Lgs 50/2016.

Si rammenta inoltre che l'eventuale ritrovamento in corso d'opera di strutture, materiali e stratificazioni di interesse archeologico, di cui la Soprintendenza andrà tempestivamente

informata, potrà comportare modifiche anche sostanziali alle opere previste in progetto, nonché indagini archeologiche di approfondimento finalizzate alla documentazione delle evidenze antiche e ai relativi interventi di tutela.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Parere prot. n. 0163721 del 03/09/2019 con il quale si comunica che, "in riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta in data 27/08/2019 questo ufficio, visto il D.Lgs n. 42/2004 e smi; visto la L. n. 241/1990 e smi; visto il D.Lgs n. 50/2016.

Facendo seguito

- alla formulazione, da parte di questo Ufficio, del parere di competenza, trasmesso con nota prot. n. 12554 del 28/06/2019, con cui, alla luce delle criticità paesaggistiche rilevate, si evidenziava l'opportunità che il progetto fosse verificato con procedura di VAS, ritenendo necessaria una revisione dello stesso nella direzione di una riqualificazione paesaggistica delle aree coinvolte;
- alla nota nostro protocollo n. 16656 del 27/08/2019 contenente integrazione documentale, prodotta, sulla base dei pareri pervenuti da parte di alcuni soggetti partecipanti, al fine di superare alcune importanti criticità dagli stessi evidenziate;

ESAMINATA la suddetta documentazione integrativa, contenente controdeduzioni rispetto a quanto emerso in sede di Conferenza di servizi ed una riformulazione della proposta progettuale, anche alla luce delle criticità di carattere paesaggistico rilevate da questo ufficio, OSSERVA che nella Relazione Tecnica Integrativa trasmessa si evidenzia che, tra gli ENTI intervenuti "... l'unico che ha richiesto di sottoporre a VAS il Piano è soltanto la Soprintendenza ai beni ambientali e Paesaggistici (anche se l'intervento proposto è completamente fuori dalle aree vincolate), mentre la sezione tutela archeologica ha chiesto di inviare copia del progetto di fattibilità e del documento di verifica preventiva di interesse archeologico. Tutti gli altri o hanno dato l'assenso totale o con alcune indicazioni progettuali che intendiamo tradurre nella proposta progettuale"

In merito, si precisa che questa Soprintendenza è intervenuta nel procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 132 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche – c. 1 e 2 del D.Lgs n. 42/2004, ed ai sensi dell'art. 12 – Verifica di assoggettabilità a VAS – c.2 del D.Lgs 152/2006 e dell. 9 della l.r. 12/2010.

Quest'azione globale di cooperazione tra Enti, in cui rientra l'operato della Soprintendenza ABAP sul paesaggio, è finalizzata al perseguimento dello stesso interesse collettivo da parte di tutti gli Enti, ma con punti di vista diversi; da tale diversa visione possono derivare valutazioni diverse, o anche opposte, da parte di questo Ufficio, rispetto a quelle formulate dagli altri Enti, che si cerca, attraverso il confronto, di mediare.

TUTELA PAESAGGISTICA

CONSIDERATO

- A. che questo ufficio, rispetto all'ambito di tutela paesaggistica, non ha ritenuto condivisibile la proposta progettuale precedentemente formulata, di realizzazione, in zona E4 (zona agricola di rispetto del sistema fluviale) del vigente PRG, di volumi destinati a servizi socio-sanitari e connesse opere di urbanizzazione, poiché comportante aumento di consumo di suolo e delle superfici impermeabili e perdita dei caratteri di naturalità dell'area, costituente una zona tampone tra l'abitato di San Lorenzo ed il Fiume Chiascio. Si considerava, in merito, che tale area avrebbe dovuto essere valorizzata mediante il ripristino di quella vegetazione potenziale, negata dall'affermarsi nel tempo di barriere antropiche, capace di ricreare connessioni ecologiche e paesaggistiche perdute e di mitigare la presenza dei detrattori ambientali esistenti (linea elettrica su tralicci a media tensione attraversante l'area in senso sud-est, nord-ovest ed impianto di frantumazione e selezione inerti con produzione di cls, posta a circa 450 m).
- B. l'attuale proposta progettuale, riformulata alla luce dei rilievi fatti da questo ufficio e da altri Enti coinvolti, riduce le criticità, anche paesaggistiche, evidenziate, mediante:
 - b.1 Introduzione di aree verdi tese a:
 - b.1.a Ricucire l'area antropizzata e la fascia fluviale sottoposta a vincolo attraverso

l'introduzione di un'area ecologica filtro, piantumata con essenze arboree autoctone rientranti negli scenari vegetativi potenziali, con creazione di una duna mediante parziale modellazione del terreno vegetale. Tale nuovo elemento morfologico, la cui funzione è quella di potenziare i caratteri di filtro ecologico-ambientale dell'area rispetto a rumori e polvere, in ottemperanza alle prescrizioni formulate dal Servizio Pianificazione della Provincia di Perugia, è sormontato da tigli e lecci, con arbusti a compensare la parte bassa delle piante ad alto fusto, la disposizione delle piantumazioni ha carattere organico e naturale;

b.1.b Ricucire l'area oggetto di intervento alle aree rurali limitrofe, lungo la viabilità ed i parcheggi, mediante fasce tampone di bordo del comparto, costituite da essenze arboree ed arbustive e siepi, di tipo autoctono, con funzione schermante e di abbattimento dei rumori e del particolato.

b.2 riduzione dei caratteri edilizi ed urbanistici dell'area di nuova edificazione mediante:

b.2.a riduzione della superficie territoriale (circa mq. 7355,00), con conseguente riduzione della superficie fondiaria e delle aree per opere di urbanizzazione primaria (circa mq 4195,75), in accoglimento del rilievo fatto, in merito al consumo di suolo, dal Servizio Urbanistica della Regione Umbria, oltre che dalla scrivente;

b.2.b modifica planimetrica del disegno della strada di accesso, e più in generale della distribuzione dei percorsi e dei parcheggi, con sostituzione delle forme curve regolari iniziali, non organiche e prevaricanti rispetto ad un andamento naturale, con forme lineari, a carattere chiaramente antropico ma fluide ed assecondanti l'andamento dei lotti.

Sulla base di quanto considerato, nel rilevare che il Piano attuativo in oggetto è stato riformulato nella direzione di una riqualificazione paesaggistica delle aree coinvolte, ed inoltre il vantaggio sociale allo stesso correlato, questo ufficio, relativamente all'ambito di tutela paesaggistica, ritiene che le criticità paesaggistiche, precedentemente evidenziate possano considerarsi sostanzialmente superate, e con le stesse possa considerarsi superata l'opportunità precedentemente segnalata di assoggettare il Piano stesso a procedura di VAS, e formula una valutazione di massima favorevole rispetto alla compatibilità paesaggistica del Piano attuativo in oggetto, evidenziando tuttavia la necessità che il progetto definitivo/esecutivo tenga in considerazione le seguenti indicazioni:

- 1. Bisognerà verificare la reale compatibilità dell'inserimento paesaggistico:*
 - 1.1 rispetto al tessuto urbano esistente, sia sul piano tipologico, sia dimensionale e dei materiali usati (Volumi residenziali presso l'area a ridosso dell'insediamento di San Lorenzo);*
 - 1.2 rispetto al tessuto rurale contiguo e rispetto alla vicina fascia fluviale, sul piano volumetrico-architettonico, materico e cromatico (nuovi volumi presso l'area destinata ai servizi socio-sanitari);*
- 2. bisognerà ridurre al minimo strettamente necessario le pavimentazioni di tipo impermeabile, prediligendo le pavimentazioni drenanti, del tipo a tappeto erboso per le aree libere;*
- 3. la duna artificiale prevista dovrà avere altezza contenuta, corrispondente a quella strettamente necessaria alla sua funzione, oltre che di schermatura, di barriera al rumore ed alle polveri;*
- 4. le aree di verde attrezzato dovranno avere caratteri di naturalità, con disposizione organica delle essenze vegetali e disposizione ponderata di elementi di arredo.*

TUTELA ARCHEOLOGICA

Visto l'art. 25 del D.Lgs 50/2016;

vista la circolare MIBACT Direzione Generale Archeologia n. 1 del 20/01/2016;

per quanto pertiene all'ambito della tutela archeologica, si precisa che l'invio del progetto di fattibilità degli interventi previsti (o di uno stralcio di essi sufficienti ai fini archeologici) e del documento di Verifica preventiva di interesse archeologico, così come prescritto dal suddetto art.25 del D.Lgs 50/2016, non è necessario ora, in sede di Conferenza di Servizi per la Verifica di Assoggettabilità a VAS, ma con nota ns. prot. 12554 del 28/06/2019 si è ritenuto utile ricordare all'Autorità Procedente, il Comune di Bastia Umbra, che per l'approvazione

futura del progetto in esame dovrà essere rispettato quanto richiesto dal già citato art. 25 D.Lgs 50/2016, configurandosi le opere in progetto quali lavori di pubblica utilità”.

Servizio Pianificazione e tutela Paesaggistica. Parere prot. n. 0166949 del 09/09/2019 con il quale si comunica che, *“Con nota PEC prot. n. 0160093 del 27/08/2019 il Servizio regionale Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità Ambientale ha trasmesso le integrazioni al il Piano Attuativo di Iniziativa Mista in oggetto (PAIM). Nella nota di convocazione è stato comunicato che documentazione integrativa trasmessa è pubblicata all’indirizzo:*

https://00385230545.cs2.cloudspc.it/index.php/s/rB6e8CqGAulbEUH

pw: BASTIA2019

Vista la Relazione tecnica Illustrativa e gli elaborati relativi agli approfondimenti effettuati, si ribadisce quanto contenuto nel precedente parere trasmesso con nota 0115455 del 14/06/2019, e si chiede di studiare la mitigazione vegetazionale non solo con essenze arbustive, come peraltro previsto, ma anche con essenze arboree, avendo cura del loro accrescimento e ricorrendo, se necessario, anche ad esemplari più adulti, in modo tale da conseguire l’ombreggiamento richiesto; si chiede, inoltre, di aver cura nella scelta delle essenze e soprattutto nello studio del loro posizionamento, al fine di conseguire un effetto di naturalità”.

Servizio regionale Urbanistica - Parere prot. n. 0167325 del 09/09/2019 con il quale si comunica *“Premesso che:*

- in data 20/06/2019 ha avuto luogo la prima seduta della Conferenza di Servizi finalizzata alla Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano attuativo di iniziativa mista in variante al PRG vigente in loc. San Lorenzo;*
- con nota prot. n. 0124086 del 28/06/2019 lo scrivente Servizio ha formulato proprio parere di competenza, richiedendo al Comune di Bastia Umbra alcuni approfondimenti sulla procedura in oggetto;*
- con nota prot. n. 0131306 del 08/07/2019 il Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso al Comune i pareri pervenuti da parte dei soggetti invitati alla conferenza, richiedendo contestualmente le integrazioni alla documentazione presentata.*
- Il Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, con nota prot. n. 0160093 del 27/08/2019, ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta inviata dal Comune di Bastia Umbra.*

Si prende atto della documentazione integrativa trasmessa nella quale il Comune di Bastia Umbra ha provveduto ad effettuare una riduzione della superficie territoriale interessata dalla proposta progettuale portandola dagli iniziali mq 27.261,45 a mq 19.906,28 (determinando un decremento di mq 7.355) e, con riferimento alla discontinuità delle previsioni urbanistiche e alla presenza di un’area agricola interclusa, si impegna a studiare soluzioni di “ricucitura” del tessuto urbanistico, precisando comunque che si tratta di aree agricole di fatto “urbanizzate”.

Servizio regionale Foreste, Montagna e Sistemi naturalistici - Parere prot. n. 0168626 del 11/09/2019 con il quale si comunica *“Esaminata la documentazione trasmessa di cui all’oggetto, acquisita agli atti con prot.n.96686-2019,per quanto attiene alla L.R. n.1/2015 si esprime parere favorevole a condizione che le aree di parcheggio previste vengano realizzate con grigliato in plastica riciclata adatta a consentire l’inerbimento e vengano messe a dimora individui arborei, appartenenti a specie autoctone coerenti con le fitocenosi presenti, in un numero minimo di 1 ogni 2 posti macchina”.*

Rilevato che: che per tutto quanto rilevato e considerato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che con gli approfondimenti e studi richiesti, progressivamente presentati dal Comune di Bastia Umbra, si rileva una sostanziale compatibilità ambientale della proposta di Variante al PRG, rispetto al contesto dei luoghi.

Considerato che in base a quanto suesposto e nel rispetto delle considerazioni indicate nei pareri pervenuti nell'ambito dei lavori, è possibile rilevare la non necessità di sottoporre la Variante al PRG vigente del Comune di Bastia Umbra, a processo di VAS.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la Proposta di Piano Attuativo di iniziativa mista in variante al PRG in loc. San Lorenzo., del Comune di Bastia Umbra.
2. Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

Aspetti paesaggistici

- a) *Evitare potenziali barriere visive, tramite scelte volumetriche, particolarità architettoniche, uso di materiali adeguati tali, da poter attivare un dialogo tra l'urbanizzato e la campagna circostante ed evitare che tutto ciò si percuota di nuovo sulla già labile organizzazione infrastrutturale-insediativa.*
- b) *Finalizzato a un'adeguata sistemazione del verde, si dovrà potenziare la quantità di specie arboree su tutto l'intervento in modo da attenuare i possibili impatti sul territorio e il paesaggio.*
- c) *Per il progetto in particolare la specie arborea selezionata non si ritiene adatta poiché specie arbustiva e non arborea, perciò dovrà essere utilizzata, a scelta, una o più delle seguenti specie: Tiglio (*Tilia cordata*), Leccio (*Quercus ilex*), Pioppo bianco (*Populus alba*).*
- d) *Bisognerà verificare la reale compatibilità dell'inserimento paesaggistico:*
 - d.1. *rispetto al tessuto urbano esistente, sia sul piano tipologico, sia dimensionale e dei materiali usati (Volumi residenziali presso l'area a ridosso dell'insediamento di San Lorenzo);*
 - d.2 *rispetto al tessuto rurale contiguo e rispetto alla vicina fascia fluviale, sul piano volumetrico-architettonico, materico e cromatico (nuovi volumi presso l'area destinata ai servizi socio-sanitari).*
- e) *Bisognerà ridurre al minimo strettamente necessario le pavimentazioni di tipo impermeabile, prediligendo le pavimentazioni drenanti, del tipo a tappeto erboso per le aree libere.*
- f) *La duna artificiale prevista dovrà avere altezza contenuta, corrispondente a quella strettamente necessaria alla sua funzione, oltre che di schermatura, di barriera al rumore e alle polveri.*
- g) *Le aree di verde attrezzato dovranno avere caratteri di naturalità, con disposizione organica delle essenze vegetali e disposizione ponderata di elementi di arredo.*
- h) *Studiare la mitigazione vegetazionale non solo con essenze arbustive, come peraltro previsto, ma anche con essenze arboree, avendo cura del loro accrescimento e ricorrendo, se necessario, anche ad esemplari più adulti, in modo tale da conseguire l'ombreggiamento richiesto; si chiede, inoltre, di aver cura nella scelta delle essenze e soprattutto nello studio del loro posizionamento, al fine di conseguire un effetto di naturalità.*

Aspetti inquinamento acustico ed emissioni

- *in fase di attuazione del progetto, la realizzazione di barriere antirumore vegetali di adeguato spessore (composte da elementi in grado di privilegiare piante con fogliame anche nella parte bassa del tronco per aumentare l'effetto barriera, sempreverdi per evitare riduzioni di efficacia nei periodi invernali, specie rustiche e vegetazione resistente agli agenti inquinanti al fine di proteggere le aree residenziali e contenere al massimo le problematiche correlate alle preesistenti attività produttive circostanti;*
- *si ritiene altresì necessaria, a seguito della realizzazione degli insediamenti residenziali in progetto, l'esecuzione di una verifica strumentale, di concerto con ARPA Umbria, volta ad accertare l'efficacia delle suddette barriere vegetali e il*

rispetto del limite differenziale diurno che, come previsto dalla normativa, dovrà essere verificato all'interno degli edifici più esposti alla rumorosità prodotta dal sito impiantistico della ditta C.U.S.I. srl. Risulta al tempo stesso vincolante che per la realizzazione degli edifici dell'insediamento residenziale in progetto siano selezionati materiali costruttivi e metodiche di posa in opera atte a garantire la conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997.

Aspetti Naturalistici

le aree di parcheggio previste devono essere realizzate con grigliato in plastica riciclata adatta a consentire l'inerbimento e vengano messe a dimora individui arborei, appartenenti a specie autoctone coerenti con le fitocenosi presenti, in un numero minimo di 1 ogni 2 posti macchina”.

Aspetti Beni culturali

- A. *L'area di atterraggio, delle volumetrie delocalizzate ricade in ambito territoriale interessato dalla centuriazione romana, come indicato sia nella Carta 25 della L.R.27/2000 (Carta già costitutiva del PUT e attualmente riferita alla disciplinata dell'art.96 della L.R.1/2015) sia nell'Elaborato QC.2.2 del PPR – il Volume 1 è stato preadottato con successive DD.G.R. n. 43 del 23/01/2012 e n. 540 del 16/05/2012 – il quale fa propri i contenuti della Carta Archeologica dell'Umbria (CAU). Le opere eventualmente realizzabili in queste aree, per quanto possibile, dovranno rispettare l'orientamento prevalente della trama centuriale riportata nella CAU, salvo motivate esigenze di opere di pubblica utilità;*
- B. *l'eventuale ritrovamento in corso d'opera di strutture, materiali e stratificazioni di interesse archeologico, di cui la Soprintendenza andrà tempestivamente informata, potrà comportare modifiche anche sostanziali alle opere previste in progetto, nonché indagini archeologiche di approfondimento finalizzate alla documentazione delle evidenze antiche e ai relativi interventi di tutela;*
- C. *per l'approvazione futura del progetto in esame dovrà essere rispettato quanto richiesto dal già citato art. 25 D.Lgs 50/2016, configurandosi le opere in progetto quali lavori di pubblica utilità.*
3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Bastia Umbra.
4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 13/09/2019

L'Istruttore

- Graziano Caponi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 13/09/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Alfredo Manzi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 16/09/2019

Il Dirigente
- Sandro Costantini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2